



Sentenza n.

58/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati

Leonardo Venturini Presidente

Marco Scognamiglio Giudice

Annalaura Leoni Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 62553 del registro di segreteria, promosso dal
Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

Massimiliano MASOTTI (C.F. MSTMSM70D19D403V), nato a Empoli
(FI) il 19.04.1970 e residente a Capraia e Limite (FI), in via A. Gramsci
n. 96/A, quale titolare della ditta individuale "*M.M. Massimiliano di
Masotti Massimiliano*", con sede in Empoli (FI), piazza della Vittoria n.
17, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Laura
Salvi e Marco Salvi presso il cui studio, in Empoli (FI), Via G. Amendola
n. 22, è elettivamente domiciliato (p.e.c.
laura.salvi@firenze.pecavvocati.it,
marco.salvi@firenze.pecavvocati.it);

convenuto

uditi, all'udienza pubblica del 7 novembre 2024, con l'assistenza del
Segretario dott.ssa Simonetta Agostini, la relatrice, il Pubblico

ministero, nella persona del sostituto procuratore generale dott.ssa Paola Ciccarelli, e gli avv.ti Laura Salvi e Marco Salvi, per il convenuto; ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 30 novembre 2021, la Procura regionale conveniva in giudizio il sig. Massimiliano Masotti, titolare della ditta individuale “*M.M. Massimiliano di Masotti Massimiliano*”, chiedendone la condanna al pagamento in favore dell’allora Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*) di euro 3.500,00 o della diversa somma risultante in corso di causa, oltre ad interessi legali fino al soddisfo e alle spese per giudizio, per avere questo distratto per finalità private parte del finanziamento di euro 25.000,00, garantito dallo Stato, ottenuto ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. m), del d.l. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”).

1.2. Emergeva, invero, da informativa della Guardia di Finanza – Compagnia di Empoli, del 2 luglio 2021 (nota prot. n. 226416) – resa a seguito di approfondimenti sulla Segnalazione di Operazioni Sospette UF202000000000677695 – che il convenuto, percepito in data 5 maggio 2020 detto finanziamento sul conto corrente aziendale, il successivo 7 maggio procedeva a trasferire parte delle somme ricevute, pari a 5.000,00 euro, sul proprio conto corrente personale, per poi ritrasferire 1.500,00 euro sul conto corrente intestato alla Ditta individuale il 30 marzo 2021; l’importo residuale di 3.500,00 euro, pertanto, sarebbe stato distratto dalla finalità pubblicistica di sostegno alle attività imprenditoriali delle piccole e medie imprese, prevista

dall'art. 1, co. 2, lett. n), del d.l n. 23/2020, per essere destinato all'acquisito *on-line* di fondi di investimento ed al pagamento delle spese condominiali della propria abitazione.

2. Il convenuto si costituiva in giudizio il 19 maggio 2022, preliminarmente contestando la sussistenza della giurisdizione contabile e, comunque, chiedendo la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 106 c.g.c. fino alla definizione del procedimento penale pendente, in relazione agli stessi fatti, nell'ambito del quale risultava indagato per malversazione ai sensi dell'art. 316-*bis* c.p.. Nel merito, negava la condotta distrattiva, sostenendo che il trasferimento delle somme contestate sul conto corrente personale avrebbe rappresentato la, peraltro solo parziale, restituzione delle risorse personali devolute al conto corrente aziendale per far fronte alle straordinarie esigenze di liquidità emerse a seguito della chiusura della propria attività a marzo 2020, adempimento, pertanto, di un contratto di mutuo; evidenziava, inoltre, che la quota parte del finanziamento conservata sul conto corrente personale non potesse comunque considerarsi distratta, permanendo nella propria sfera patrimoniale e potendo, pertanto, essere impiegata per le finalità normativamente previste; contestava, infine, che la condotta censurata fosse sostenuta dal richiesto elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

3. Con sentenza 16 giugno 2023, n. 179 questa Sezione dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla domanda proposta dalla Procura regionale, in quanto attinente alla fase anteriore all'attivazione della garanzia pubblica, conseguente al mancato pagamento delle rate

del prestito garantito, dovendosi ritenere l'eventuale inadempimento del mutuatario, limitatamente al profilo della violazione dell'obbligo di destinare le risorse alle finalità espressamente previste dal d.l. 23/2020, azionabile dinanzi al giudice ordinario, in quanto attinente al rapporto di natura civilistica di mutuo di scopo intercorrente con l'istituto finanziario erogatore; incidentalmente rilevava, allo stato dei fatti, non ravvisabili elementi utili a ritenere sussistente il danno all'erario, avendo il convenuto regolarmente adempiuto al pagamento delle rate del mutuo alle relative scadenze.

4. La decisione è stata riformata dalla Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello con sentenza 5 agosto 2024, n. 200, che ha affermato la giurisdizione contabile nella fattispecie, rimettendo gli atti al primo giudice per la pronuncia sul merito e sulle spese, ai sensi dell'art. 199, co. 1, lett. a), e co. 2, c.g.c.. Il Giudice d'appello ha ritenuto che la richiesta e l'ottenimento del finanziamento pubblico garantito dallo Stato oggetto di discussione creino, invero, un rapporto di servizio tra beneficiario e pubblica Amministrazione, ed ha sottolineato, in particolare, che detta erogazione, diversamente da un normale prestito disposto da un Istituto di credito, non sia utilizzabile liberamente da parte del beneficiario, essendo, al contrario, sottoposta ai vincoli di destinazione specificati dal legislatore, considerata la finalità pubblica di sostegno economico alle PMI alla stessa sottesa; in tale contesto, gli operatori economici destinatari della misura vanno, quindi, a concorrere al soddisfacimento e all'implementazione della scelta di politica economica, inserendosi nel programma pubblico finalizzato a

contrastare i possibili effetti negativi sul tessuto economico nazionale generati dall'emergenza pandemica.

5. In data 9 agosto 2024, il Procuratore regionale ha, pertanto, riassunto il giudizio, contestualmente formulando istanza di fissazione d'udienza.

6. Con memoria depositata il 14 ottobre 2024, il convenuto ha preliminarmente reiterato la richiesta di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., rappresentando di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito allo stato del procedimento penale a suo carico per il reato di cui all'art. 316-*bis* c.p.; nel merito, ha ribadito che la condotta ascritta, anziché come distrazione di risorse dalle finalità normativamente previste, debba qualificarsi quale mera parziale restituzione di importi in precedenza mutuati, in quanto anticipati all'azienda con risorse personali – per metà, peraltro, riconducibili alla coniuge, cointestataria del conto di provenienza di tali risorse – nonché la sostanziale permanenza delle somme nella propria sfera patrimoniale, che non consentirebbe, quindi, di ritenere effettivamente concretizzata una distrazione di risorse dalle finalità previste dal decreto Liquidità; ha nuovamente sostenuto l'insussistenza dell'elemento soggettivo, nonché negato l'attualità del danno, ritenendolo concretizzato nell'ipotesi di mancata restituzione dell'importo del finanziamento concesso secondo il piano di ammortamento, attivandosi in tal caso la garanzia prestata dallo Stato, per il tramite del Fondo di Garanzia per le P.M.I..

7. All'udienza di discussione, il P.M., contestate le argomentazioni di

controparte e la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c., per assenza dei presupposti, ha insistito per l'accoglimento della domanda; la difesa del convenuto, ribaditi i contenuti degli scritti difensivi, concludeva per il rigetto della pretesa erariale.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudizio concerne la pretesa risarcitoria del danno che la Procura attrice assume sia stato cagionato dal convenuto Massimiliano Masotti al Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*), per avere distratto parte del finanziamento di euro 25.000,00, garantito dallo Stato, ottenuto ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. m), del d.l. 23/2020 (c.d. "Decreto Liquidità"), utilizzata per scopi difformi dai vincoli di destinazione specificamente indicati dal legislatore, giustificati dalla finalità pubblica sottesa all'erogazione così garantita.

2. Occorre preliminarmente esaminare la domanda di sospensione del giudizio, formulata ex art. 106 c.g.c. dal convenuto, in ragione della pendenza di procedimento penale per il reato di cui all'art. 316 – *bis* c.p., concernente i medesimi accadimenti fondativi la contestazione di responsabilità per danno all'Erario. Il convenuto, notiziato dell'indagine attraverso l'esame degli allegati all'atto di citazione, pur segnalando di non risultare iscritto nel Registro degli indagati al 3.12.2021 e di non aver avuto alcuna comunicazione in merito a tale procedimento, ne sostiene la pregiudizialità, ritenendo la sua previa definizione condizionante il presente giudizio.

La richiesta, formulata ai sensi dell'art. 106 c.g.c., considerata l'opposizione della Procura espressa in udienza e le motivazioni addotte a sostegno, deve essere esaminata alla luce di quanto disposto dal comma 1 dell'invocata disposizione, che prevede la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.

Tali condizioni non sono rinvenibili nella fattispecie in esame; giurisprudenza granitica riconosce la reciproca indipendenza del processo contabile e del processo penale, determinata dalla diversità dei loro oggetti, in quanto volti all'accertamento dei presupposti che integrano, nel primo caso, la responsabilità per danno all'erario e, nel secondo, la responsabilità penale da reato, senza che sia riconoscibile quel rapporto di pregiudizialità necessaria richiesto per l'operatività della sospensione di cui all'art. 106, co. 1., c.g.c. (da ultimo, Sez. I App., 6 maggio 2025, n. 66, Sez. II App., 5 maggio 2025, n. 102).

3. Nel merito, la pretesa di parte attrice è fondata e la domanda merita accoglimento, dovendosi rinvenire nella fattispecie tutti gli elementi che integrano la responsabilità erariale.

Il finanziamento, del cui corretto utilizzo si discute, si inserisce tra le "misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese" colpite dall'epidemia COVID-19, introdotte con il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 e consistenti nella concessione di garanzie statali, rilasciate attraverso l'intervento di SACE S.p.a. e, per quanto d'interesse, del Fondo

centrale di garanzia PMI. In particolare, l'art. 13, co. 1, lett. m), del citato decreto-legge ha ammesso alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa risultasse danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata; la disposizione ha condizionato la garanzia a determinate condizioni di decorrenza e durata del piano di rimborso del capitale e introdotto limiti massimi al finanziamento, che non avrebbe potuto superare il 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, e, comunque, nel testo vigente all'epoca dei fatti, i 25.000,00 euro, introducendo una disciplina derogatoria e di maggior favore alle imprese rispetto a quella ordinaria (di cui al d.l. n. 185/2008, conv. in legge n. 2/2009, e al decreto MEF del 25 marzo 2009), che prevede un automatismo nell'intervento del Fondo, concesso gratuitamente e senza valutazione del merito creditizio e l'erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore *“subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo”*. Come chiarito dal Giudice d'appello nella pronuncia n. 200/2024 di rimessione degli atti a questo Collegio *“[i]l Fondo PMI, nel caso di specie, dunque, non garantisce condizioni economiche di maggior favore, bensì consente la stessa realizzabilità dell'operazione economica di finanziamento, esonerando*

con la propria prestazione di garanzia la banca dall'esame del merito del credito e assumendo l'onere patrimoniale della eventuale mancata restituzione del finanziamento bancario".

Si tratta, pertanto, di *"un Programma pubblico di ripresa economica nazionale, sostenuto per legge, nell'ambito del regime derogatorio degli Aiuti di Stato, a mezzo di una garanzia pubblica a prima richiesta, a copertura di contratti di finanziamento con vincolo di scopo stipulati tra imprenditore e banche, con assunzione integrale su di sé, da parte dello Stato, del rischio d'impresa della banca per l'(eventuale) mancata restituzione dei ratei di prestito anticipati"* (così questa Sezione, sent. 28 febbraio 2024, n. 23), Programma che trova realizzazione proprio attraverso lo strumento della garanzia pubblica.

3.1. La questione oggetto di giudizio, come anticipato, è stata già vagliata dal Giudice di appello sotto l'esclusivo profilo della sussistenza della giurisdizione di questa magistratura; l'esito di tale valutazione consente di ritenere già riconosciuta la sussistenza nel caso che occupa di un rapporto di servizio tra il convenuto, percettore di un finanziamento che, pur concesso da soggetto privato, risulta garantito dallo Stato e *"diversamente da un normale prestito disposto da un Istituto di credito, non è utilizzabile liberamente da parte del beneficiario ma, considerata la finalità pubblica di sostegno economico alle PMI sottesa alla sua erogazione, è sottoposta a un vincolo di destinazione [...]"* (così, Sez. II App., n. 200/2024).

Invero, vincoli di destinazione sono stati specificamente individuati dal legislatore nazionale con riferimento ai finanziamenti coperti da

garanzia della SACE S.p.a.; in particolare, all'art. 1, co. 2, lett. n), nel testo vigente all'epoca dei fatti contestati, il legislatore nazionale ha indicato in modo puntuale il loro possibile uso unicamente per *"[...] sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia [...]"*.

Come questa Sezione ha già chiarito *"[s]eppure in mancanza di una simile analitica indicazione, anche le garanzie a fondo PMI vanno intese come vincolate, quanto meno in via indicativa, a tali linee di utilizzo, dovendosi indubbiamente escludere la compatibilità con i fini di ripresa economica che le hanno giustificate di una loro destinazione a scopi personali del beneficiario a questi estranei"* (sent. 28 febbraio 2024, n. 23).

3.2. La pronuncia d'appello, nell'argomentare in merito a tale primo presupposto, consente, pertanto, di ricostruire quale sia, di conseguenza la condotta giuridica attesa dal percettore del beneficio e, *a contrario*, di verificare quali condotte debbano considerarsi antiggiuridiche e, pertanto, potenzialmente integrative di responsabilità amministrativa.

Il finanziamento erogato – operazione da interpretarsi quale mutuo di scopo garantito dallo Stato (così sent. n. 23/2024 citata) – doveva essere, invero, rivolto al perseguimento delle specifiche finalità individuate in prima battuta dall'art. 1, co. 2, lett. n), e circoscritte a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in

Italia.

Tra queste non rientra, pertanto, l'impiego censurato dalla Procura ed addebitato al convenuto, che quest'ultimo qualifica, attraverso la documentazione allegata, quale rimborso di mutuo contratto oralmente con se stesso e con il coniuge per far fronte alle esigenze di liquidità dell'impresa nel tempo necessario all'ottenimento del finanziamento garantito.

Che tale impiego non possa ricomprendersi nel novero di quelli inizialmente considerati dal legislatore ed esplicitati nel testo normativo vigente all'epoca dei fatti trova conferma nella lettera n-*bis*) (introdotta in sede di conversione con l. 5 giugno 2020, n. 40 e, pertanto, non vigente all'epoca dell'erogazione e del trasferimento di risorse al conto personale del Masotti, avvenuti, rispettivamente, il 5 e 7 maggio 2020) che, invero, ha esteso, pur sottoponendolo a condizioni, l'ambito di utilizzo del finanziamento, prevedendone la possibile destinazione “[...] *in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria [...]*”.

Né, d'altro canto, assume rilievo che analoghe contestazioni non siano state mosse all'incameramento del restante finanziamento da parte

dell'Istituto bancario in ragione del fido concesso; la circostanza che la Procura abbia circoscritto le contestazioni alle sole somme oggetto di trasferimenti sul conto corrente personale non implica alcuna legittimazione dell'operazione relativa ai rapporti con l'istituto bancario, estranei all'oggetto del presente giudizio.

Analogamente, non si ritiene dirimente la considerazione concernente la sostanziale confusione tra i conti correnti intestati al Masotti a titolo personale e quale titolare dell'omonima ditta individuale e della permanenza delle risorse nella sua disponibilità; ciò che rileva, infatti, è il definitivo impiego delle risorse per le finalità tipiche individuate dal legislatore, impiego che non appare dimostrato, a seguito del trasferimento di parte del finanziamento sul conto corrente personale – peraltro cointestato e, come ribadito dalla difesa, ascrivibile anche alla coniuge –, che risulta, dalla documentazione fornita, destinato ad operazioni di investimento ed al pagamento di spese condominiali.

3.3. Qualificata, per le ragioni illustrate, in termini di antigiuridicità la condotta posta in essere dal convenuto, alla stessa deve ritenersi eziologicamente connesso un danno all'Erario – nei termini che questa Sezione ha già potuto definire nella già richiamata sentenza n. 23/2024 – *“il cui oggetto ritiene il Collegio di individuare [...] non già nell'erogazione pecuniaria, da operarsi dal Fondo PMI in via eventuale, in caso di escussione della garanzia, intesa come deminutio del patrimonio dello Stato, ma nel vulnus inferto al Programma statale di ripresa economica, che, in questo caso, costituisce il vero e proprio bene giuridico ritenuto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento”*.

3.3.1. Come chiarito dai precedenti della Sezione – dai quali non si ritiene di doversi discostare – il danno al Programma di ripresa economica – così individuato e che radica, per le ragioni esposte, la stessa giurisdizione di questa magistratura – può, infatti, assumere carattere “genetico”, o “funzionale”; nel primo caso, si perfeziona nel momento stesso in cui l’impresa, dichiarando falsamente il possesso dei requisiti di accesso al credito garantito, ottenga il finanziamento in modo indebito, costituendo i requisiti di accesso al Programma il parametro che il legislatore ha ritenuto necessario e sufficiente affinché l’erogazione di liquidità avvenga in modo efficiente alla ripresa economica; nel secondo caso, nel momento in cui si realizzi lo sviamento dei fondi per fini diversi da quelli di legge, per i conseguenti effetti di frustrazione (in quota parte) del Programma di ripresa stesso. Ne deriva la non condivisibilità delle argomentazioni difensive, che suggeriscono l’assenza nella fattispecie di un danno attuale, poiché soltanto in caso di mancata restituzione dell’importo del finanziamento concesso secondo le rate del piano di ammortamento si attiverebbe la garanzia prestata dallo Stato, per il tramite del Fondo di Garanzia per le P.M.I., e solo a quel punto si verificherebbe il danno erariale. Al contrario, il danno, proprio in ragione della connotazione che assume nelle circostanze in esame, si attualizza con lo sviamento delle risorse dal perseguimento del Programma di ripresa ed «è suscettibile di valutazione economica nella misura della quota parte di “mancato apporto alla ripresa” atteso dal contributo della singola impresa, beneficiaria dei fondi garantiti, che non avesse i requisiti necessari o

che, comunque, non abbia utilmente impiegato le risorse ricevute».

3.3.2. Anche sulle modalità di quantificazione del danno in questione questa Sezione si è già espressa, ritenendo necessario ricorrere al criterio equitativo, *“risultando indubbio l’an del mancato apporto al Programma di risanamento economico atteso dalla singola impresa indebitamente beneficiaria, o distrattaria dei finanziamenti ex d.l. n. 23/2020, ma essendo estremamente ardua, ed in parte opinabile, la valutazione quantitativa degli effetti di ripresa attesi dall’investimento pubblico in termini di garanzia sui prestiti, nonché il suo calcolo parziario, in relazione allo specifico apporto astrattamente realizzabile dalla singola impresa”.*

Nella fattispecie oggetto di giudizio ed in assenza di ulteriori elementi di quantificazione circa ulteriori riflessi negativi sulla realizzazione delle finalità pubbliche derivanti dall’inutile esborso di risorse garantite – che sarebbe stato onere della Procura eventualmente fornire –, può correttamente considerarsi quale criterio di determinazione in via equitativa del danno cagionato all'erario nella fattispecie, l'importo del contributo ricevuto che risulta, per le ragioni dette, distratto dal vincolo finalistico previsto dal legislatore, pari ad euro 3.500,00.

3.4. Non può, infine, negarsi, come prospettato dalla difesa del Masotti, che la condotta causativa di danno ascrivibile al convenuto sia sostenuta dall'elemento soggettivo necessario ad integrare compiutamente i presupposti della responsabilità di cui si giudica.

Il sig. Masotti era, infatti, pienamente consapevole dei vincoli di destinazione degli importi ricevuti, tanto da farne espressa menzione

nella domanda presentata, versata in atti; ivi si afferma “*che l’operazione finanziaria sopra indicata è richiesta/concessa per le seguenti finalità: copertura costi, per approvvigionamento merce, costi fissi*”, finalità, pur genericamente definite, compatibili con il dettato dell’art. 2, co. 1, lett n), vigente all’epoca degli atti dispositivi, del quale il dichiarante era evidentemente – e doveva essere – consapevole; ne deriva l’intenzionalità dello sviamento delle risorse ottenute dalle finalità per le quali sono state erogate, da qualificarsi in termini di dolo (in senso analogo, Sez. Liguria n. 70/2023).

4. Accertata, per le ragioni esposte, la responsabilità del convenuto Massimiliano Masotti, lo stesso deve essere condannato al pagamento, in favore del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, di euro 3,500,00, somma cui va applicata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data di erogazione del contributo (5 maggio 2020) al deposito della presente decisione e su cui andranno corrisposti gli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.

5. Le spese di giudizio, ivi comprese quelle relative al grado d’appello, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna il convenuto, Massimiliano Masotti, al risarcimento, in favore del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (già Ministero dello sviluppo economico), del danno di euro 3,500,00;

alla somma così determinata si applica la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data del 5 maggio 2020 (data di erogazione del contributo) al deposito della presente sentenza; sulla somma così rivalutata saranno corrisposti gli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.

Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, ivi comprese quelle relative al grado d'appello, liquidate nella somma di euro 80,00.= (Ottanta/00.=).

Manda la Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7 novembre 2024.

Il Magistrato estensore

Il Presidente

Annalaura Leoni

Leonardo Venturini

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 20/05/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente